

LA RIPETIZIONE DEL PATTO È AMMESSA

La ripetizione del patto di prova in successivi rapporti con lo stesso datore di lavoro e con le stesse mansioni è legittima se è provata l'esigenza di una ulteriore verifica del comportamento del lavoratore. Il patto di prova, infatti, tutela l'interesse delle parti del rapporto a

sperimentare la convenienza di quest'ultimo e, dunque si può procedere a una ripetizione laddove non sia ancora intervenuta una verifica positiva in questo senso. *Cassazione, sez. lavoro, sentenza 22809 del 12 settembre 2019*

REITERAZIONE PER L'ASSUNZIONE STABILE

È legittima la ripetizione del patto di prova in un contratto a tempo indeterminato se, in precedenza, le stesse parti avevano sottoscritto più contratti di lavoro a termine. Il datore di lavoro ha la facoltà di avvalersi nuovamente del patto di prova per verificare le capacità del

lavoratore una volta stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale, e la sua idoneità a svolgere la totalità delle attività riconducibili alla qualifica di assunzione. *Cassazione, sez. lavoro, sentenza 28930 del 12 novembre 2018*

VERIFICA ANCHE SUL COMPORTAMENTO

È legittima l'apposizione del patto di prova anche in caso di reiterazione di più contratti che hanno a oggetto le stesse mansioni, purché questa sia funzionale all'imprenditore per verificare non solo le qualità professionali ma anche il comportamento e la personalità

del lavoratore. La ripetizione del patto è ammissibile poiché possono intervenire nel tempo molteplici fattori, relativi non solo alle capacità professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute. *Cassazione, sez. lavoro, sentenza 28252 del 6 novembre 2018*

LA RIPETIZIONE NELL'APPALTO

La ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è ammissibile solo se, secondo il giudice di merito, c'è la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore nell'adempimento della

prestazione. Un principio analogo vale quando il patto di prova riguarda una prestazione con mansioni di uguale contenuto resa in successione in favore di differenti datori di lavoro nell'appalto. *Cassazione, sez. lavoro, sentenza 18268 dell'11 luglio 2018*

PATTO NULLO SE LA VERIFICA È GIÀ AVVENUTA

La stipulazione di un secondo patto di prova con lo stesso lavoratore – e in un altro contratto di lavoro – è nulla per difetto di causa se la verifica era di fatto già intervenuta con esito positivo per

le stesse mansioni e per un lasso di tempo consistente. *Corte d'appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 23 giugno 2017*